



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che diversificano in base alla dimensione dell’impresa l’importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d’imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese;

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che stabilisce che in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l’acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro;

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che subordina l’attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d’innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018;

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, il quale prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all’istituzione dell’elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d’innovazione, siano stabiliti anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l’erogazione del voucher e per l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa;

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145/2018, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;



VISTO il comma 231 del medesimo articolo 1 della legge n. 145/2018, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e che tale stanziamento è stato attribuito nel “Bilancio di previsione per capitoli del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” al capitolo di spesa 2316 categorizzato, all'interno del Titolo I – Spese correnti, quale “Trasferimenti correnti alle imprese”;

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.152 del 1 luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 3 del predetto decreto ministeriale 7 maggio 2019 che prevede che le risorse assegnate all'anno 2019, in considerazione del meccanismo applicativo del voucher nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione delle agevolazioni, possono anche essere utilizzate per l'erogazione negli anni 2020 e 2021;

VISTO, inoltre, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che stabilisce che le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto, sono definiti con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTI, altresì, i commi dal 2 al 6 del suddetto articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, nel quale sono indicati i requisiti di accesso dei manager qualificati e delle società di consulenza all'elenco dei soggetti abilitati;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa - Invitalia quale società *in house* dello Stato;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 3, del più volte citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che specifica che per la formazione dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-



Invitalia, società *in house* dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “*decreto*”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n.152 con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
 - b. “*elenco Mise*”: l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 del *decreto* comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso *decreto*;
 - c. “*elenchi dei manager dell'innovazione*”: gli albi o elenchi dei manager dell'innovazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), e b), del *decreto* istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager, presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero istituti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal medesimo *decreto*;
 - d. “*manager qualificato*”: persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del *decreto*, abilitato, mediante iscrizione all'apposito *elenco Mise*, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del *decreto*, anche laddove indicato dalla *Società di consulenza*. Ai fini dello svolgimento degli incarichi il Manager deve inoltre risultare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del *decreto*, indipendente rispetto all'impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito;
 - e. “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
 - f. “*società di consulenza*”: società operante nei settori della consulenza in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del *decreto* ovvero centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centro di competenza ad alta Specializzazione e/o incubatore certificato di start-up innovative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5 del medesimo *decreto*, abilitati, mediante iscrizione all'apposito *elenco Mise*, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione tramite l'indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di *manager qualificati*;



g. “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all’ *elenco Mise*;

h. “*soggetto beneficiario*”: impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 del *decreto* che risulta assegnataria delle agevolazioni concesse ai sensi del medesimo *decreto*, anche in qualità di aderente ad un contratto di rete di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, caratterizzato dai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del *decreto*;

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del *decreto*, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’*elenco Mise* dei *manager qualificati* e delle *società di consulenza* abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni previste dal medesimo *decreto*.

Art. 3.

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’ elenco Mise)

1. I *manager qualificati* e le *società di consulenza* devono presentare le istanze di iscrizione all’*elenco Mise* esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019;

2. I *manager qualificati* sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’**allegato n. 1** nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’**allegato n. 2**. Ai fini dell’iscrizione all’*elenco Mise* i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare:

- a. il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, comma 2 del *decreto* relativi all’accreditamento negli *elenchi dei manager dell’innovazione* e/o di quelli indicati all’articolo 5, comma 3, del medesimo *decreto*;
- b. la specializzazione in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, commi 1, e 2, del *decreto*;
- c. le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
- d. la modalità operativa di svolgimento dell’incarico manageriale oggetto delle agevolazioni del *decreto*, che può avvenire autonomamente ovvero attraverso una *società di consulenza*;

i soggetti proponenti possono, inoltre, indicare nel modulo di domanda l’eventuale profilo social contenente le informazioni sulle attività professionali svolte.

3. Nel caso in cui il *manager qualificato* dichiari di operare attraverso una *società di consulenza*, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.



4. Le *società di consulenza* sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui all'**allegato n. 3**. Ai fini dell'iscrizione all'*elenco Mise* le società sono tenute a dichiarare:

- a. il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all'articolo 5, commi 4 e 5 del *decreto*;
- b. i *manager qualificati*, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del *decreto*, allo svolgimento degli incarichi manageriali. A tal fine possono essere indicati esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di iscrizione secondo quanto previsto al comma 2.

5. Per l'accesso alla *procedura informatica* i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all'*elenco Mise* devono essere in possesso della seguente strumentazione:

- a. casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
- b. firma digitale.

6. L'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione all'*elenco Mise* è articolato nelle seguenti fasi:

- a. accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto dai commi 1 e 5;
- b. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento, ove previsti, dei relativi allegati;
- c. generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
- d. caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale di cui al comma 1;
- e. rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza da parte della *procedura informatica*.

7. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all'*elenco Mise*, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*.

8. Le istanze di accesso all'*elenco Mise* si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 6, lettera e). Sono in ogni caso irricevibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

9. Le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell'*elenco Mise* sono trasmesse dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il *Ministero* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti dell'*elenco Mise*.



Art. 4

(Formazione e pubblicazione dell'elenco Mise)

1. Trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è pubblicato l'*elenco Mise*, secondo lo schema di cui all' **allegato n. 4**, reso disponibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it).

2. Il *Ministero* in considerazione delle esigenze connesse all'attuazione dello strumento agevolativo può provvedere all'aggiornamento o alla riapertura ciclica dell'*elenco Mise* sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il *Ministero* si riserva altresì di modificare il suddetto *elenco Mise* provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, secondo quanto specificato all'articolo 5.

3. L'*elenco Mise* si intende valido ai fini delle agevolazioni di cui al *decreto* e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dal *decreto* medesimo.

Art. 5.

(Controlli)

1. Il *Ministero*, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell'*elenco Mise* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dall'*elenco Mise* e all'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nel caso in cui la cancellazione del soggetto dall'*elenco Mise* intervenga successivamente alla sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con un *soggetto beneficiario* le relative spese non sono considerate ammissibili alle agevolazioni. In tal caso il *soggetto beneficiario* può rinunciare alle agevolazioni o, in alternativa, sottoscrivere un nuovo contratto di consulenza con altro soggetto dell'*elenco Mise*, previa comunicazione al *Ministero*.

Art.6.

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono l'iscrizione all'*elenco Mise* sono tenuti in fase di compilazione della relativa domanda di iscrizione a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it).

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Il *Ministero* garantisce, ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di



comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al *decreto*.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’**allegato n. 5** sono riportati gli oneri informativi per i soggetti interessati all’iscrizione nell’*elenco Mise*.

IL DIRETTORE GENERALE

Laura Aria

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche